



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 32/55 del 8.8.2019

Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento.

Art. 1 (Contenuto dei regolamenti)

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 39 della L.R. n. 21/2005, esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone mediante l'adozione di regolamenti che non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione. Il regolamento costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune programma l'offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea nel proprio territorio e ne disciplina lo svolgimento.

2. Il regolamento disciplina, sulla base dei principi stabiliti dalla legge n. 21/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme che regolano la materia, sia con riferimento ai servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea liberalizzati che ai servizi non liberalizzati svolti con veicoli M1, i seguenti aspetti:

- 1) Definizione dei servizi regolamentati;
- 2) Il numero delle titolarità di taxi e noleggio con conducente dei veicoli M1 da adibire ad ogni servizio;
- 3) Le modalità di svolgimento del servizio;
- 4) Le caratteristiche dei veicoli;
- 5) I criteri per la determinazione delle tariffe;
- 6) Le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio;
- 7) Le condizioni e le modalità relative al trasferimento del titolo;
- 8) I requisiti e le condizioni per il rilascio del titolo;
- 9) Le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione delle titolarità relative ai veicoli M1 e l'indicazione dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento in graduatoria attinenti alla materia;
- 10) Modalità dell'informazione all'utenza;
- 11) Sospensione e decadenza della titolarità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2 (Regole specifiche per il noleggio con conducente)

1. I regolamenti comunali dovranno obbligatoriamente stabilire quanto previsto dalla legge n. 21/1992, con particolare riferimento all'articolo 5 e, in relazione allo svolgimento del servizio:

- definizione di servizio taxi e di servizio di noleggio con conducente;
- nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico delle autovetture M1; i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno delle rimesse. Nei comuni ove invece non sia esercito il servizio di taxi, il comune può autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi;
- l'obbligatorietà della disponibilità di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale sia per il conseguimento che per il mantenimento dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

2. I regolamenti dovranno altresì riportare i seguenti obblighi:

- l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio con i dati indicati nell'articolo 11 della legge n. 21/1992;
- l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. E' fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione entro l'intero territorio regionale, mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio;
- in caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

Art. 3 (Individuazione del contingente di titolarità)

1. I comuni determinano il numero di veicoli M1 da adibire al servizio di taxi o noleggio con conducente attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali tra le quali:

- il numero di titolarità già operanti;
- entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- estensione territoriale;
- offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel comune;
- offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
- rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

2. Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni e licenze, i Comuni devono tenere conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici di cui al comma 1 che ne giustifichi l'incremento, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento comunale in materia o lo modifica con riferimento al numero totale di titolarità da rilasciare. La relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato indicato al precedente comma 1 in modo tale da rendere evidente la necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica.

Art. 4 (Modalità di rilascio delle titolarità)

1. Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 8 della legge n. 21/1992 e in particolare il divieto di cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per lo stesso periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli di categoria M1 e di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, tra i titoli oggetto di valutazione non dovrà essere inserita la residenza nel Comune che approva il bando di concorso.
4. La disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing) dell'autovettura, del veicolo a trazione animale o della motocarozzetta, nonché la disponibilità in base a valido titolo giuridico della sede e della rimessa dovranno essere possedute al momento dell'avvio dell'attività.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5 (Informazione all'utenza)

1. I Comuni stabiliscono le modalità per garantire all'utenza una adeguata informazione. In particolare, stabiliscono i luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi e dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, i numeri telefonici utili per collegarsi ai titolari di taxi e l'elenco dei numeri telefonici dei noleggiatori da rimessa. I Comuni pubblicizzano, altresì, un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi riscontrati.

Art. 6 (Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico non di linea)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Comuni nei quali sono presenti i servizi di taxi e noleggio con conducente trasmettono all'Assessorato regionale dei trasporti l'elenco delle titolarità autorizzate ed effettivamente in esercizio nonché altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo uno schema predisposto e inoltrato a tutti i Comuni dal Servizio regionale competente.

Tale schema dovrà indicare in termini percentuali i servizi erogati sul territorio nel quale è rilasciata la licenza, anche al fine del rilascio di nuove autorizzazioni e della determinazione dell'indice di contingentamento di cui al precedente articolo 3.